

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO  
 (0461 - tel 233450 - fax 233925)  
 PEC: [ads.tn@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.tn@mailcert.avvocaturastato.it)  
 Largo Porta Nuova 9  
 TRENTO  
 (CF 80022790226)

**CORTE D'APPELLO DI TRENTO**

- Sezione Lavoro e Previdenza -  
 \*\*\* 0 \*\*\*

**RICORSO IN APPELLO**

CORTE DI APPELLO TRENTO  
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 23 LUG. 2018  
 N° ..... R.G.G.  
 IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

per il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT) (CF 80188210589 – 00187 ROMA, Via del Collegio Romano n. 27), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento (CF 80022790226 – fax 0461-233925 – PEC [ads.tn@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.tn@mailcert.avvocaturastato.it)), nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è pure, per legge, domiciliato

- appellante -

**CONTRO**

[Redacted], con l'avv. Giuseppe Pio TORCICOLLO

([giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org)), del foro di Roma, loro proc. e dom. costituito in primo grado, con domicilio eletto – come da ricorso introduttivo – presso la cancelleria del lavoro del Tribunale di Trento, Palazzo di Giustizia, 38022 TRENTO, Largo Pigarelli 1

- appellati -

**IN PUNTO**

Impugnazione in appello della sentenza n. 143/2018 dd. 27.6.2018 del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trento – notificata in data 2.7.2018

Con la richiamata sentenza n. 143/2018 il Tribunale di Trento, giudice del lavoro, così statuiva:

“dichiara il diritto di [Redacted] ad essere inquadrati nella Area III posizione economica F1, profilo professionale rispettivamente di “Archivista di Stato” quanto a [Redacted] e di “Funzionario Informatico” quanto a [Redacted] con decorrenza per entrambi dal 19.12.2015; condanna di conseguenza il Ministero convenuto Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (in sigla MIBACT) in

persona del suo legale rappresentante pro tempore ad effettuare i suddetti inquadramenti con effetti giuridici ed economici dalla data su indicata nonché ad effettuare la ricostruzione di carriera di ciascun ricorrente con riconoscimento delle differenze retributive maturate oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;

condanna inoltre il Ministero convenuto in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere ai ricorrenti [redacted] e [redacted] anche le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%, oltre al rimborso del contributo unificato e oltre a IVA e CPA; Spese da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Pio Torcicollo che si dichiara antistatario."

Tale decisione del primo giudice, assunta con la sentenza sopra richiamata, non è condivisibile da parte dell'appellante Amministrazione, ragione per cui se ne chiede ora l'annullamento o comunque la riforma per i seguenti motivi

#### PREMESSA

Occorre premettere in punto di fatto – ed agli effetti di cui agli articoli 342, comma 1 e 434, comma 1 c.p.c. – che i ricorrenti, dipendenti dell'appellante Ministero in servizio presso l'Archivio di Stato di Trento e la Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino Alto-Adige, ed inquadrati con qualifica B3, adivano il Tribunale di Trento sostenendo il loro preteso "diritto allo scorrimento" della graduatoria interna per il profilo professionale di "Funzionario Informatico" [redacted] e di "Archivista di Stato" (la Sig.ra [redacted]) della procedura a suo tempo espletata in cui risultavano posizionati in graduatoria oltre i posti complessivamente banditi ed autorizzati, per il passaggio all'area C, posizione economica C1.

Il Ministero aveva infatti provveduto all'inquadramento per i dipendenti risultati vincitori nei limiti dei posti originariamente banditi, ma ha poi dovuto arrestare il procedimento volto allo scorrimento delle graduatorie relativamente ai semplici idonei, non vincitori, considerato il parere negativo espresso dal Dipartimento della funzione pubblica in relazione alle norme di cui agli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150/2009 (c.d. "Riforma Brunetta")

I ricorrenti in primo grado contestavano tale posizione assunta dall'Amministrazione, ritenendo che quest'ultima:

- avrebbe reso "retroattiva" la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2009, applicandola ad una procedura conclusasi in epoca ad essa anteriore;

- avrebbe invece dovuto applicare la normativa relativa alla proroga della vigenza dell'efficacia delle graduatorie dei "concorsi" di cui all'art. 4, comma 4, DL 31 agosto 2013, n. 101;

- avrebbe dovuto dare prevalenza all'asserito "diritto soggettivo" dei "semplici idonei" allo scorrimento della graduatoria.

**Si costituiva** la convenuta Amministrazione del MIBACT contestando nell'an le pretese avversarie.

In estrema sintesi, l'Amministrazione – dopo avere esposto l'iter della vicenda selettiva cui erano interessati i ricorrenti e la normativa relativa – ha evidenziato che in tale **contesto fattuale e normativo** essa, **a partire dal 2010**, per quanto concerne la **progressione** dei propri dipendenti **tra le aree** di inquadramento, si trova nella **impossibilità giuridica** di attingere da **graduatorie** di procedure selettive **interne**, siano esse approvate prima o dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2009, **pena – chiaramente – l'illegittimità per violazione di legge**.

In particolare le era **giuridicamente inibito**, con i suddetti limiti temporali, **l'utilizzazione di graduatorie** risultanti da **procedimenti diversi dai concorsi "aperti al pubblico"**, con conseguente **inutilizzabilità** delle graduatorie formate nel contesto di procedure selettive svoltesi **esclusivamente tra il personale interno** all'Amministrazione.

In altri termini: la **preclusione** al convenuto Ministero di coprire gli ulteriori posti vacanti mediante **l'estensione** della graduatoria del precedente concorso interno, e dunque di aderire alle pretese dei ricorrenti, derivava **direttamente – e tassativamente – dalla legge**.

La convenuta richiamava il **consolidato orientamento**:

- da un lato, della Corte Costituzionale circa il divieto in capo alle pubbliche amministrazioni di riservare i posti vacanti in organico, o anche solo la maggior parte degli stessi, al personale interno eludendo in tal modo il principio costituzionale del concorso pubblico e, quindi, del libero accesso dall'esterno dei più meritevoli;
- dall'altro lato, della S.C. di Cassazione la quale considera soltanto i passaggi all'interno delle aree di inquadramento come mere vicende di gestione del rapporto di lavoro, mentre assimila invece il passaggio tra le aree come costituzione di una nuova posizione lavorativa soggetta, in quanto tale, al principio del concorso pubblico.

Trattandosi di mera questione in diritto, la causa veniva decisa senza ulteriore istruttoria, come da dispositivo sopra riportato.

Ai sensi dell'articolo 434 c.p.c., come modificato dall'articolo 54, comma c-bis D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, si evidenzia che si intende appellare in toto la sentenza sull'an, ossia nella parte in cui il primo giudice ha per l'appunto – come sopra riportato – dichiarato “il diritto di ( ) e di ( ) ad essere inquadrati nella Area III posizione economica F1, profilo professionale rispettivamente di “Archivista di Stato” quanto a ( ) e di “Funzionario Informatico” quanto a ( ) con decorrenza per entrambi dal 19.12.2015”, con conseguente caducazione delle connesse statuizioni con cui ha condannato il Ministero convenuto ad effettuare i suddetti inquadramenti con effetti giuridici ed economici dalla data indicata nonché ad effettuare la ricostruzione di carriera di ciascun ricorrente con riconoscimento delle differenze retributive maturate oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo.

In particolare si censura la parte della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha – erroneamente – affermato quanto segue (pag. 5 segg. della sentenza):

*“In applicazione del principio di irretroattività della legge deve ritenersi la inapplicabilità degli artt. 24 e 62 del D.Leg.vo n. 150 del 2009 al bando di concorso cui hanno partecipato i ricorrenti anche per il fatto che in capo agli stessi si era consolidata una posizione di diritto soggettivo al rispetto della disciplina contenuta nei bandi di concorso.*”



*L'approvazione della graduatoria in epoca successiva all'entrata in vigore del "decreto Brunetta" non può indurre a una diversa conclusione, dato che tale approvazione è atto integrativo dell'efficacia del bando e degli accordi sindacali assunti nella vigenza della precedente normativa.*

*In definitiva i ricorrenti, in quanto risultati idonei nella graduatoria di merito dei concorsi in questione e rientranti nel numero dei posti messi a concorso in via diretta o per effetto di scorrimento della graduatoria ed entro il numero di quelli banditi, hanno diritto ad essere considerati vincitori del concorso derivando il loro diritto dai bandi di concorso e dagli accordi sindacali presupposti, a nulla rilevando nei loro confronti la mancanza di autorizzazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ed anzi costituendo essa un comportamento illegittimo in quanto motivato sulla scorta di una legge successiva e non retroattiva.*

*Il diniego di autorizzazione va conseguentemente disapplicato ai sensi dell'art. 63 del D.Leg.vo 165/2001e va ritenuta come verificata la condizione ex art. 1360 c.c.*

*Deve quindi accertarsi il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella III area posizione economica F1 con decorrenza dal 19.12.2015 quale data di scadenza del termine ordinario di validità delle graduatorie nonché alla conseguente ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive conseguenti...".*

Viene, in altri termini, dall'Amministrazione appellante **contestato l'intero apparato argomentativo** della sentenza di primo grado laddove ha consentito al giudice di lavoro di giungere alle sue **errate conclusioni in diritto**, di cui chiede pertanto **la modifica e la riforma** – con conseguente integrale rigetto del ricorso in primo grado – essendo esse il frutto sostanzialmente dell'**errata applicazione ed interpretazione** nonché della **violazione ed inosservanza** delle norme del bando di concorso, dell'articolo 35 D.Lgs. n. 165/2001, dell'articolo 1.D.L. n. 216/2011, conv. in L. n. 14/2012, degli articoli 24 e 62 L. n. 150/2009, dell'art. 15, comma 1, lett. A) CCNL Ministeri 1998-2001, e del preciso orientamento della Corte Costituzionale e della S.C. di Cassazione in materia di concorsi (meramente) interni per il passaggio ad **area superiore di inquadramento** (assimilabili a concorso pubblico con effetti novativi sul rapporto d'impiego).

## MOTIVI D'APPELLO

Premesso quanto sopra esposto, la sentenza di prime cure merita integrale riforma, con rigetto del ricorso avverso, per le ragioni che di seguito si espongono.

Risulterà, in particolare, che per assecondare la pretesa dei ricorrenti l'Amministrazione avrebbe dovuto contravvenire – così come il primo giudice è poi in effetti contravvenuto – a precise norme di legge e a chiari principi costituzionali.

Va nuovamente sottolineato – per avere il quadro completo in cui si inserisce la presente vicenda – che i ricorrenti avevano partecipato, come dipendenti già di ruolo inquadrati nell'area professionale seconda (ex area "B"), ai corsi-concorsi per titoli ed esami per i passaggi dall'area "B" (posizioni economiche B1, B2, B3) all'area "C", posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 ("Passaggi interni"), comma 1, lett. A) ("Tra le aree") del CCNL Ministeri 1998-2001.

Con DPCM del 16 gennaio 2007 era stata autorizzata l'indizione di detti concorsi, ma soltanto per la metà dei posti inizialmente richiesti dal Ministero (460 posti per l'accesso alla posizione C1).

Ne discendeva che l'inquadramento dei rimanenti 460 classificati rimaneva sottoposto alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio.

Gli odierni appellati si erano collocati oltre il numero dei (primi) 460 posti complessivamente banditi ed autorizzati.

A novembre del 2012 l'Amministrazione aveva chiesto al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la possibilità, nei limiti delle economie di spesa e dei posti disponibili in organico, di poter attingere dalle predette graduatorie un numero di posti maggiore rispetto a quelli inizialmente messi a bando nel 2007.

Con nota del 10 dicembre 2012 il Dipartimento della Funzione pubblica ha evidenziato l'impossibilità di ampliare il numero dei posti relativi al passaggio da B a C1 messi a concorso, e autorizzati dagli organi di controllo nel 2007

(ossia n. 460 posti), essendo ciò precluso dalla disposizione di cui all'articolo 24, comma 1 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. Decreto Brunetta).

I bandi chiaramente stabilivano che "è indetta una procedura di selezione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali appartenente all'area B per il passaggio alla posizione economica C1 (...) secondo i contingenti regionali (...). Nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta di estendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica C1 (...) (...) Le restanti (...) unità di personale, che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l'inquadramento in ruolo SOLO DOPO la concessione a questa Amministrazione della suddetta autorizzazione (...)".



Anche le premesse dei bandi avevano inequivocabilmente chiarito:

"(...) VISTA la nota 45261 del 22 dicembre 2005 con la quale l'Amministrazione, prospettando il piano triennale di assunzione per gli anni 2006/2008, ha richiesto l'autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1, per complessivi 920 posti (di cui il 75% provenienti dalla posizione economica B3, il 15% dalla posizione economica B2 e il 10% dalla posizione economica B1);

VISTO il D.P.C.M. 16 gennaio 2007, con il quale è stata concessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'autorizzazione ad avviare procedure di passaggio dall'area B alla posizione economica C1 per 460 posti, a fronte dei 920 richiesti in sede di programmazione triennale delle assunzioni;

VISTA la nota 7568 del 27 febbraio 2007, con la quale la Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, IGOP, di integrare il contingente di posti autorizzati, riportandolo a 920 oggetto della richiesta originaria (...)".

In via generale deve quindi evidenziarsi che la condizione dell'autorizzazione per l'indizione delle selezioni e per le successive estensioni degli inquadramenti era ab origine nota ai partecipanti, sicché a tale riguardo nessun legittimo affidamento poteva sorgere in quest'ultimi in ordine ad un loro asserito diritto soggettivo all'inquadramento "sempre e comunque".

Ciò chiarito in ordine ad una **prima (radicale) contestazione dell'appellata sentenza** – in specie laddove vi si legge che in capo agli odierni appellati “*si era consolidata una posizione di diritto soggettivo al rispetto della disciplina contenuta nei bandi di concorso*” – si osserva ora dai rispettivi bandi risulta che per la Regione Trentino Alto Adige i **posti banditi e autorizzati** per il profilo di “*Informatico*” e di “*Archivista di Stato*” erano **pari a “0”** (“*posti di riqualificazione al 50%: 0*”) e che – di conseguenza – si sarebbe proceduto alla successiva **copertura di n. 1 unità** per ciascun profilo a seguito dell’ampliamento dei posti **SOLO DOPO la concessione dell’autorizzazione** da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (“*posti di riqualificazione: 1*”).

Appare dunque **totalmente fuori luogo** discorrere – nel caso di specie – di un **diritto soggettivo perfezionato** allo scorrimento della graduatoria.

Gli appellati si sono infatti collocati alla posizione n. 1 delle rispettive graduatorie **regionali**, sicché è chiaro – attesa la **mancata autorizzazione iniziale** di posti per la regione TAA - che il loro eventuale inquadramento superiore era **condizionato ad una successiva autorizzazione integrativa**.

Così correttamente individuata la **posizione** dei due appellati – **non di vincitori** ma di semplici partecipanti/idonei alla selezione per la regione TAA, **in attesa** di eventuale autorizzazione allo scorrimento (ma **mai** pervenuta) – le successive iniziative delle varie Amministrazioni statali (non solo dell’odierno appellante MIBACT) sono state interrotte a seguito della **sopravvenienza normativa** di cui agli **articoli 24, comma 1 e 62, comma 1 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150**.

**L’articolo 24**, al comma 1, dispone che “*ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni*”.

A sua volta, **l’art. 62, comma 1**, sostituendo l’originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, chiarisce ulteriormente che «*le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso*»



**pubblico**, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al **personale interno**, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque **non superiore al 50 per cento** di quelli messi a concorso».

Pertanto, **a partire dal 2010** per la progressione dei propri dipendenti **tra le aree di inquadramento** – considerata dalla giurisprudenza costituzionale e della S.C. di Cassazione, sostanzialmente, quale **nuova assunzione** e dunque soggetta al **principio costituzionale del concorso pubblico** aperto a tutti (articolo 97 Cost.) – era da ritenersi **giuridicamente impossibile** attingere da graduatorie di **procedure selettive puramente interne**, siano esse state approvate prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, posto che ciò costituisce (come del resto già costituiva in precedenza!) **violazione del principio costituzionale** del concorso pubblico.

E' quindi **del tutto fuori luogo** parlare, in tale contesto, di **retroattività** della legge che ha dato – finalmente – attuazione precisa al suddetto principio costituzionale, posto che si tratta, tutto al contrario, della sua **applicazione ai posti risultanti vacanti DOPO la sua entrata in vigore**.

Il **primo giudice** – assecondando con acritica bonarietà le tesi di controparte – è quindi incorso in un **macroscopico errore logico-giuridico**.

Appare chiaro, insomma, che le citate norme del 2009 hanno **definitivamente abolito** la possibilità di ricorso alle **selezioni meramente interne** per la progressione **verticale** ed hanno introdotto (ex artt. 24 e 62 d.lgs. n. 150/2009), **a partire dall'1 gennaio 2010**, l'obbligo della copertura integrale dei posti disponibili tramite **concorso pubblico**, sia pure concedendo la facoltà di riservarne **fino al 50% al personale interno** dotato dei requisiti richiesti dal bando.

E' dunque chiarissimo che ciò **non poteva non impedire** all'Amministrazione di coprire i **posti futuri** nelle qualifiche **superiori** mediante lo **scorrimento** di una graduatoria originata da una **precedente selezione puramente interna** ormai **abolita e vietata** dalla legge (come lo era in realtà già in precedenza direttamente dall'articolo 97 Cost.).

Diversamente si sarebbe verificata l'illegittima costituzione di un rapporto di lavoro – dopo la data del 1 gennaio 2010 – con soggetti (non vincitori!) figuranti in graduatorie formate in esito a procedure non più consentite.

Ebbene, proprio ad una siffatta illegittima – anzi: incostituzionale! – instaurazione di un nuovo rapporto di pubblico impiego (posto che si parla di progressione verticale!) ha dato luogo la qui contestata statuizione del giudice del lavoro.

In tal senso v. Cons. St., Sez. IV, 27 febbraio 2018, n. 1188; Corte conti, Sez. contr. Sicilia, 30 settembre 2015, n. 265; Corte cost., n. 90 del 2012; Cons. St., Sez. III, n. 3018 del 2016.

Infatti, la sentenza di primo grado basa la decisione di accogliere le domande dei ricorrenti invocando la asserita perdurante vigenza delle graduatorie in questione, affermando che *“il termine ordinario di vigenza delle graduatorie di concorso pubblico [sic!] una volta approvate è di 3 anni ai sensi dell’art. 35 comma 3-ter del D.Leg.vo n. 165 del 2001”* e che – si legge ancora – ne conseguirebbe *“che le graduatorie approvate quanto alle posizioni cui aspirano i concorrenti con decreto direttoriale di data 20.12.2012 hanno mantenuto in via ordinaria la loro validità fino al 19.12.2015”* e che *“alle predette graduatorie sia applicabile la proroga fino al 31.12.2016 di cui all’art. 1 comma 4 del D.Legge n. 216/2011 convertito nella legge n. 14/12”*.

Si tratta di ragionamento fuorviato, posto che si trattava, nel caso di specie, di concorso interni svoltisi, sostanzialmente, in violazione del ricordato principio del pubblico concorso.

Come sopra evidenziato, peraltro, gli inquadramenti autorizzati ed effettuati (50% - 460 posti) – ma tra i quali non si collocavano gli odierni appellati – avevano già esaurito la quota massima del 50% dei posti disponibili che si potevano riservare agli interni.

Ciò è evidentemente sfuggito al primo giudice, il quale ha perciò palesamente errato quando ha ritenuto – semplicisticamente – di applicare alla graduatoria di tale concorso interno le richiamate disposizioni che regolano invece le graduatorie dei concorsi...pubblici!



Giova ricordare che il Consiglio di Stato ha precisato che *“la previsione normativa ex art. 24, co. 1 d.lgs 150/2009, modificando profondamente il criterio in base al quale attribuire i posti vacanti in organico (riservando al personale interno solo il 50% dei posti, nell’ambito di un concorso pubblico non riservato ai soli dipendenti), non consente di utilizzare, mediante lo strumento dello scorrimento, le graduatorie di concorsi (quali quello del caso di specie) interamente riservati al personale dell’ente” (ex plurimis, Cons. St., sez. III, 2 luglio 2015, n. 3284; TAR Sardegna-Cagliari Sez. II, Sent., 20/06/2016, n. 517; TAR Lazio-Roma, sent. 6945/2012).*

Non ha nessun fondamento il tentativo della difesa avversaria in primo grado di “assimilare” alla nozione di “concorso pubblico” (!!)) anche la progressione verticale mediante una selezione indetta e svolta unicamente tra il personale interno, ossia con esclusione – *a priori* – di partecipanti esterni.

Si tratta di ragionamento del tutto illogico, poiché non si comprenderebbe – in tal caso – la nota giurisprudenza costituzionale e della S.C. che esige tassativamente il concorso aperto al pubblico (tutt’al più con una certa riserva per gli interni, ma non maggioritaria e – tantomeno – totalitaria!) per le progressioni verticali (ossia tra le aree, e non solo all’interno delle stesse), ma nemmeno – per l’appunto – il senso del successivo chiarimento normativo di cui al D.Lgs n. 150/2009 (che ha finalmente tratto le dovute conseguenze dalla menzionata giurisprudenza, soprattutto costituzionale).

Ha quindi completamente errato il primo giudice quando ha applicato alla selezione interna per cui è causa disposizioni che, esplicitamente, attengono solo alle graduatorie di concorsi pubblici.

Il concetto di “concorso pubblico” in sé – per sua natura – presuppone la partecipazione alla selezione di soggetti esterni alla pubblica amministrazione che bandisce il concorso, ed è equivalente a quello di “procedura concorsuale finalizzata all’assunzione”.

La tematica è stata esaminata dalla giurisprudenza della S.C. in sede di individuazione del discrimine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in materia di procedure concorsuali, mettendo indirettamente in luce in tal modo – come ha poi evidenziato ripetutamente la Corte Costituzionale – la sostanziale illegittimità di siffatte procedure interne allorché dispongono

della maggioranza – o addirittura della totalità – dei posti disponibili con esclusione dei partecipanti esterni.

Non rileva a tale riguardo la circostanza che, ai soli fini del riparto della giurisdizione, la progressione verticale tra le aree tramite concorso interno sia stata associata alle “*procedure concorsuali finalizzate all’assunzione*” riservate al giudice amministrativo, posto che è proprio tale sua caratterizzazione che ha poi indotto la Corte Costituzionale a dichiararne l’incostituzionalità qualora (come nel caso di specie) abbia per oggetto la maggioranza o perfino la totalità dei posti vacanti in organico e – infine – il legislatore del D.Lgs n. 150/2009 a imporre il concorso pubblico (salvo riserva massima al 50% agli interni).

Di qui la preclusione derivante dai già citati articoli 24 e 62 D.Lgs. n. 150/2009, che richiedono per le nuove assunzioni il concorso pubblico prevedendo, pertanto, l’impossibilità di coprire i posti vacanti dopo la sua entrata in vigore attingendo – mediante l’istituto dello scorrimento – alle graduatorie di concorsi interni in contrasto con la predetta norma.

Tanto più qualora, come nel caso di specie, mediante tale concorso interno sia già stata coperta la metà dei posti disponibili, sicché la restante metà non potrà che essere riservata alla partecipazione di esterni.

Opinare diversamente significherebbe continuare – illegittimamente – a operare progressioni verticali mediante concorso meramente interno.

In base a quanto sin qui precisato ci pare quindi evidente come non sia in alcuno modo possibile nel caso di specie richiamare l’articolo 4, comma 4, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101.

Difatti, l’art. 4, comma 4, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e poi modificato dall’articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, proroga fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1° settembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Le graduatorie prorogate fino al 31 dicembre 2017, in base al predetto art. 4, sono dunque quelle dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo



indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, con evidente esclusione delle graduatorie relative a concorsi interni anche se finalizzati – spesso illegittimamente (perché afferenti a materia riservata ex articolo 97 Cost. ai concorsi pubblici aperti agli esterni) – alla stabilizzazione di personale precario e/o a progressioni verticali.

Ne discende quindi, contrariamente a quanto ha concluso il primo giudice, che in materia di progressioni verticali vige il principio che per effetto degli articoli 24, comma 1, e 62 del d.lgs. n. 150/2009 l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010 in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati risultati – a tale data - vincitori (nei limiti dei 460 posti *ab origine* autorizzati), ma non anche degli idonei della procedura selettiva.

Sul punto, ad esempio, anche la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha sottolineato: “3.1. (...) Il fatto che la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 del d.l. 101/2013 richiami le “proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007” senza precisare, come invece fa la lettera a) della stessa disposizione che le graduatorie siano quelle “di concorsi pubblici”, non è dirimente rispetto alla possibilità di scorrere graduatorie relative a progressioni verticali bandite sulla base della disciplina normativa previgente al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini dell'assunzione dei candidati idonei. Una lettura sistematica impone il richiamo all'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dall'articolo 62 del d.lgs. 150/2009, secondo cui: “...”. Dunque, resta fermo il principio che, per effetto del richiamato articolo 24, comma 1, del d.lgs. 150/2009, l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva. Peraltro, per l'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma del predetto comma 3, lettera b) può essere, altresì, indicativa la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo 4 del d.l. 101/2013 che proroga “l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato” con evidente esclusione delle graduatorie relative a concorsi non pubblici”.

In tal senso si è recentemente espresso anche il **Tribunale di Pescara, 14 giugno 2018, n. 458** con sentenza favorevole al Ministero:

*“Né, infine, la validità della graduatoria di selezione per cui si procede può ritenersi prorogata in base alle LL. nn. 225/2010, 216/2011, 228/2012 ed al d.l. n. 101/2013 (come da ultimo sostituito dall’art. 1 c. 368 l. n° 232/2016), che hanno **prorogato** la validità delle graduatorie di cui all’art. 35 c. 5 ter l. n. 165/2001. Tale ultima disposizione, introdotta dal d.lgs. n° 150/2009 stesso, si riferisce difatti non a tutte le procedure selettive di cui all’art. 35 c 1° lett. a), ma ai soli concorsi, e parimenti il d.l. n. 101/2013 cit. disciplina **unicamente** le procedure concorsuali per il reclutamento **dall’esterno** di nuovo personale, sicchè le proroghe disposte **non** sono applicabili alle procedure di progressione **interna** quali quella per cui si procede, come peraltro orientamento costante dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2016, n. 1120)”*.

La **sentenza oggi appellata** fa peraltro **errata applicazione** del principio – amministrativistico – del **tempus regit actum**: si legge nella pronuncia che “con riferimento alla fattispecie concorsuale deve poi trovare applicazione il principio generale c.d. “tempus regit actum”. Con riguardo al procedimento concorsuale occorre fare riferimento in altre parole alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando che devono quindi essere applicate, e le norme sopravvenute, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito, non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò non sia espressamente stabilito dalle norme stesse”.

Appare evidente come tale principio sia stato dal primo giudice **fallacemente riferito** all’emanazione del bando e al tempo dello svolgimento della selezione, laddove esso andava **semmai riportato al successivo “actus”** costituito dall’eventuale **scorrimento** della graduatoria finale e dal conseguente (ipotetico) **inquadramento** degli odierni appellati.

E tali “atti” ricadevano – palesemente e pacificamente – nel “tempus” in cui era **già in vigore** il D.Lgs. n. 150/2009, sicché l’invocato principio “tempus regit actum” produce semmai **l’effetto esattamente contrario** a quello opinato dal giudice del lavoro, ossia quello – appunto – di **attrarre** la vicenda degli odierni appellati proprio nell’alveo di **applicabilità del suddetto D.Lgs.**!

A tal fine, in altri termini, occorre fare riferimento al **momento** in cui si evidenzia **l'esigenza di copertura** dei posti e, dunque, quello della **decisione** della PA di procedervi, e **non già alla data in cui sia stato bandito e/o si sia svolto il concorso**: cfr. tra tutte Cons. St., Sez. IV, 27 febbraio 2018, n. 1188.

Come è stato osservato dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza di merito, la PA può *"laddove sopravvengano, nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale, circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, paralizzare o, se del caso, annullare la procedura iniziata, salvo l'ovvio controllo sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate"*. (cfr. Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8337; Cons. St., sez. V, 19 marzo 2001, n. 1632; T.A.R. Valle d'Aosta, 12 dicembre 2001, n. 190).

Ed ancora, T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 12/03/2015, n. 4116: *"Lo jus superveniens ben può disciplinare le autonome fasi di un procedimento complesso non ancora esaurite alla data di entrata in vigore della norma sopravvenuta (nel caso che ne occupa: la fase dell'approvazione della graduatoria"*.

Infine, Consiglio di Stato n. 2136/2010 chiarisce ulteriormente: *"La stessa applicazione del **principio tempus regit actum** consente che l'Amministrazione applichi in favore dei partecipanti ad una pubblica selezione lo **jus superveniens** intervenuto nelle more della procedura concorsuale, quante volte la disciplina sopravvenuta sia destinata ad esplicare i propri effetti in relazione ad una **fase strutturalmente autonoma** del procedimento non ancora esaurita al momento di entrata in vigore della nuova disposizione (...).*  
*2.1.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che la stessa pronuncia oggetto di gravame non sembra revocare in dubbio il principio (qui condiviso) secondo cui in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale (ma con rilevanti margini di autonomia reciproca), la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento risulti idonea a governare la fattispecie, laddove destinata a disciplinare le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle **fasi non ancora compiute** al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185). Si è condivisibilmente osservato al riguardo (e la stessa pronuncia gravata sembra ammetterlo almeno in via di principio) che l'applicazione della regola juris sopraggiunta nelle more del complessivo procedimento alle fasi non*

ancora concluse al momento della sua entrata in vigore **non rappresenti** un'ipotesi (derogatoria) di **applicazione retroattiva** della disposizione in questione, quanto – piuttosto – un'ipotesi (ordinaria) di applicazione del generale principio *tempus regit actum*”.

D'altronde la più volte menzionata giurisprudenza costituzionale – v. per tutte **C. Cost. 373/2002, Corte cost. n. 354/2010 e n. 37/2015** – segnala come “questa Corte ha ripetutamente affermato che anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una **fascia funzionale superiore** - comportando l'accesso ad un **nuovo posto di lavoro** corrispondente a funzioni più elevate - è soggetto alla regola del **pubblico concorso** enunciata dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione (fra le altre, sentenze n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002).

In realtà “il pubblico concorso in quanto metodo che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci” è “un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da **arbitrarie forme di restrizione** dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione” (sentenza n. 194 del 2002).

L'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica rispetto ai citati parametri costituzionali (sentenza n. 1 del 1999)”.

Analogamente **Tribunale di Lamezia Terme 10.10.2002** (che dichiarò la **nullità** di tutte le clausole contrattuali del CCNI Ministero Giustizia che prevedeva le progressioni **verticali** adottate mediante concorsi **meramente interni**) nonché **Tar Lazio n. 12370/2004** e – soprattutto – **Cons. St. n. 3018/2016**:

*"E' utile premettere che questo Consiglio (cfr. A.G., n. 4625/2012 - parere su affare n. 5099/2011, e IV, n. 136/2014) ha escluso che, a partire dal 1° gennaio 2010, l'Amministrazione possa utilizzare gli esiti di procedure di selezione interna, bandite anteriormente a tale data, in quanto la riforma della modalità di reclutamento di personale per le fasce funzionali superiori (progressioni di carriera), introdotta dagli articoli 24 e 62 del d.lgs. 150/2009, con la sostanziale abrogazione delle progressioni verticali interne, comporta - appunto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 - l'inefficacia delle disposizioni del bando concernenti la copertura di posti, senza che dal bando possa discendere alcuna legittima aspettativa."*



Deve perciò concludersi – contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice – che in virtù del D.lgs. n. 150/2009 l'Amministrazione non solo non può bandire nuovi concorsi interni, ma non può nemmeno utilizzare le graduatorie delle precedenti selezioni di tale tipo.

Si tratta peraltro di norme c.d. "imperative" che disciplinano tutte le assunzioni e che pertanto non possono validamente essere derogate dalla contrattazione collettiva, in difetto di espressa previsione di legge (cfr. art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) e che, anzi, precludono l'applicabilità di quelle precedenti contrastanti.

Ciò accade a maggior ragione per i concorsi il cui *iter* si è concluso dopo l'entrata in vigore del detto decreto, circostanza che si realizza anche nel caso di specie, in cui la graduatoria del profilo professionale dei ricorrenti-odierni appellati è stata approvata il 20.12.2012.

E' noto, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che è solo con l'approvazione della graduatoria definitiva che si chiude il procedimento concorsuale, sicché – nel caso di specie – tale ultimo passaggio si è verificato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione.

Ne segue che anche sotto tale profilo, volendo seguire per un attimo il ragionamento del primo giudice, l'invocato principio *tempus regit actum* opererebbe semmai in termini preclusivi rispetto alle pretese avversarie.

I bandi di procedure riservate agli interni per progressioni verticali che sottraggono alcuni posti al principio del pubblico concorso, senza alcuna motivazione delle ragioni di tale deroga, in violazione del principio di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 della Costituzione), creano una **ingiustificata posizione di privilegio per il personale già dipendente** in violazione dell'art. 97 Cost..

Per tale ragione, conviene ripeterlo, il principio di preferenza per lo **scorrimento delle graduatorie** di precedenti concorsi può applicarsi **esclusivamente ai concorsi pubblici** per il livello che gli stessi offrono in un ambito di procedure concorsuali rigorosamente omogenee.

Di ciò ha tenuto conto il Dipartimento della Funzione pubblica, con la sua circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011, evidenziando per l'appunto il **divieto** di «ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative a idonei delle progressioni verticali, a decorrere dal 1° gennaio 2010» e, con la successiva Circ. n. 5 del 2013, che «resta fermo il principio che, per effetto del richiamato articolo 24, comma 1, del D.Lgs 150/2009, l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1 gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva».

Pertanto l'appellante Amministrazione – legittimamente, anzi doverosamente – ha provveduto all'**assunzione**, sulla base delle predette graduatorie, **solamente dei vincitori** nel numero originariamente stabilito dal bando che aveva dato avvio alla procedura interna e **non le ha più utilizzate per ulteriori assunzioni**.

E' perciò del tutto **errata ed arbitraria** (perché priva di qualsiasi riscontro) l'affermazione della sentenza di primo grado laddove afferma il **diritto soggettivo** dei ricorrenti "ad essere **considerati vincitori** [!!] del concorso derivando il loro **diritto dai bandi** [!!] di concorso e dagli accordi sindacali presupposti, **a nulla rilevando** nei loro confronti la **mancanza di autorizzazione** [!!] da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ed **anzi** costituendo essa un **comportamento illegittimo** in quanto motivato sulla scorta di una legge successiva e non retroattiva".



In realtà nessuna norma – né del bando né di altro genere – ha mai obbligato il Ministero, con corrispettivo “*diritto soggettivo*” degli “*idonei*”, allo scorrimento della graduatoria oltre il numero di 460 posti originariamente autorizzati.

Quanto alla contrattazione collettiva, un’attenta lettura dell’articolo 2, comma 1, dell’Accordo del 12.07.2007 evidenzia la clausola di salvaguardia iniziale, ove si legge “*fatte salve le disposizioni normative vigenti, le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimarranno valide sino a nuovi bandi*”.

Nessun autovincolo o vincolo esterno che obbligasse allo scorrimento può farsi discendere dalla contrattazione collettiva o dal bando.

Senza considerare che si tratterebbe comunque di vincoli nulli ex articolo 1418 c.c. per effetto delle successive norme imperative esplicitate nelle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009.

Stupefacente appare a questo punto la svalutazione delle (prescritte) autorizzazioni da parte della sentenza impugnata.

Va ricordato, al riguardo, che *ab origine* l’autorizzazione esisteva solo per i primi 460 posti (che, ricordiamolo, già esaurivano la quota massima del 50% riservabile agli interni, come gli odierni ricorrenti), mentre nessuna autorizzazione è mai stata concessa per eventuali successivi nuovi inquadramenti.

Il potere autorizzatorio del Dipartimento per la Funzione pubblica in materia di “*individuazione dei fabbisogni di personale e programmazione del relativo reclutamento*” è previsto sin dall’articolo 27, comma 1, n. 7 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Essa è poi ulteriormente prevista dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001.

Si tratta di provvedimento ampiamente discrezionale, non solo sotto il profilo finanziario ma anche di macroorganizzazione (come risulta dal testo del DPCM 16.01.2007) relativamente alla gestione delle piante organiche, della programmazione del fabbisogno ecc.

Sotto tale profilo esso si sottrae al sindacato giurisdizionale.



Il ruolo dell'autorizzazione, contrariamente a quanto la sentenza appellata lascia emergere, non è "meramente interno" ma costituisce un **presupposto di legittimità** della procedura concorsuale, e la sua mancanza rende illegittima la procedura concorsuale e quindi anche l'assunzione.

Il fatto è che il menzionato **art. 35** d.lgs. n. 165/2001 **espressamente subordina** l'indizione del concorso ad una **specificata autorizzazione** alla copertura dei posti.

Non sussiste **alcun potere sostitutivo o surrogatorio** a tale riguardo in capo al **giudice del lavoro** (che deve giudicare e non ...amministrare!).

Come già evidenziato introduttivamente, la **necessità dell'autorizzazione** era ben chiara e nota a tutti i partecipanti già in base ai ripetuti richiami nel **bando**.

Ebbene, per lo **scorrimento** preteso dagli appellati – ossia oltre il 50% dei posti già autorizzato – essa **non è stata concessa** e, come affermato dal **Tribunale di Milano, 26 marzo 2018, n. 737**, "*tale autorizzazione costituisce atto di macro-organizzazione della Pubblica Amministrazione, nell'emanazione del quale il G.O. non ha alcun potere sostitutivo".*

Analogamente anche **Tribunale di Torino, 9 luglio 2018**: "*Tale atto (l'atto con cui il ministero ha bandito il 24 luglio 2007), tuttavia, è stato sottoposto ad una condizione sospensiva, che subordina, quindi, gli effetti dei bandi all'autorizzazione, come emerge dalle parole: "Nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 posti ...". Tale autorizzazione non è giunta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e ha comportato il rifiuto da parte della convenuta ad assumere i ricorrenti, idonei ma non posizionatisi sufficientemente in alto nella graduatoria da rientrare tra i 460 posti autorizzati sin dall'inizio. La condizione apposta è da considerarsi pienamente legittima per due ragioni: innanzitutto essa non può essere né impossibile né meramente potestativa, cioè il suo avveramento non può dipendere dalla esclusiva volontà del soggetto che ha posto in essere la promessa; in secondo luogo l'articolo 1359 c.c. accolla il mancato avveramento della condizione alla parte che ha causato lo stesso. Entrambe queste ipotesi non possono essere riscontrate nel caso di specie, dove il Ministero non ha sicuramente sottoposto i bandi direttoriali ad una condizione impossibile o*





*meramente potestativa e neppure può essere imputabile allo stesso il mancato avveramento della condizione. Valorizzando la volontà del soggetto che ha posto la condizione, si può evidenziare come sicuramente il Ministero, nel momento in cui ha bandito i concorsi per il numero superiore rispetto ai posti di cui aveva ottenuto l'autorizzazione, auspicava che sarebbe seguita da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica anche l'autorizzazione per il restante 50%; tuttavia non gli si può muovere alcun rimprovero in merito alla mancata autorizzazione e alle successive vicende legislative che hanno coinvolto l'iter dei bandi. Nonostante parte ricorrente abbia chiesto che il giudice ritenga avverata la condizione, ai sensi dell'articolo 1359 c.c., non individua alcuna condotta imputabile all'Amministrazione convenuta che sia contraria a buona fede o comunque diretta a impedire l'avveramento della condizione che, come poc'anzi rilevato, dipendeva dalla scelta discrezionale di un soggetto terzo. Pertanto, la posizione giuridica dei ricorrenti non può essere considerata un diritto soggettivo, ma un mero interesse che in forza del mancato avveramento della condizione non può trovare tutela da parte dell'ordinamento."*

A ciò si aggiunga che **errata** appare anche la qualificazione della posizione giuridica degli odierni appellati come **diritto soggettivo**.

Già **Cass. Civ., sez. lav., 11 agosto 2008, n. 21509** aveva avuto modo di precisare che *"in materia di procedure concorsuali della PA preordinate all'assunzione dei dipendenti, **l'istituto del cosiddetto scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto ... pertanto essa non è obbligata all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire"***.

Anche il **Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2017, n. 5559** ha affermato che, non avendo l'Amministrazione il dovere di attingere dalla graduatoria precedentemente stilata per coprire i posti vacanti, di riflesso **l'idoneo non vincitore** di un concorso pubblico **non vanta una posizione di diritto**, ma *"di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'Amministrazione conserva un'ampia discrezionalità ed ha una semplice facoltà, e non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto o, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, ovvero della soppressione della posizione in organico. Detta discrezionalità appare scevra di connotati di natura tecnica, il che non*

*consente di restringere sulla base di parametri tecnici lo spettro delle variabili che possono motivarla o dei limiti entro i quali la stessa può essere esercitata”.*

Ebbene, nel caso di specie non v'è stata alcuna decisione dell'Amministrazione di utilizzare lo strumento dello scorrimento, ed il giudice del lavoro non può sostituirsi alla manifestazione di volontà dell'Amministrazione a questo riguardo (cfr. ancora Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sent. n. 737/2018 sopra cit.).

Non può quindi sostenersi la sussistenza di un obbligo dell'Amministrazione a procedere allo scorrimento delle graduatorie per posti non autorizzati dalla competente autorità governativa esterna.

Come ricordato, il bando specificava che “nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica C1, l'Amministrazione potrà procedere all'inquadramento in ruolo delle prime...unità di personale, che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa Amministrazione della suddetta autorizzazione”.

E' chiaro dunque che il bando prevedeva solo una “possibilità” di scorrimento della graduatoria in dipendenza del rilascio (futuro ed incerto) dell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo ed esterno, la Presidenza del Consiglio, che con il DPCM 16.01.2007 non aveva in alcun modo manifestato la possibilità di “ampliare” il numero dei soli 460 posti autorizzati.

\*\*\*

Ciò posto, e con riserva di ulteriori deduzioni, specialmente in caso di eventuale appello incidentale, il MIBACT *ut supra*,

#### **RICORRE**

all'intestata Corte d'Appello affinché, previa fissazione di udienza per la discussione della causa, accolga le seguenti

#### **CONCLUSIONI**



Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dei motivi d'appello formulati in narrativa, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado:

1. rigettare integralmente tutte le domande proposte *ex adverso* in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione di quanto percepito dall'appellante per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nella misura che risulterà non dovuta all'esito del presente gravame;
3. in caso di appello incidentale di controparte, respingere ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante Amministrazione;
4. con rifusione di spese, competenze, onorari di entrambi i gradi di giudizio.



-----  
*Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di valore superiore indeterminato e che pertanto – trattandosi di appello in materia di lavoro – il contributo ammonta a € 388,50, da prenotare in ogni caso a debito trattandosi di Amministrazione dello Stato.*

-----  
Si producono e si depositano:

1. copia autentica sentenza n. 143/2018 del Tribunale di Trento, giudice del lavoro (sentenza impugnata);
2. fascicolo di parte di primo grado;

Trento, 23.7.2018

avv. Guido Denicolò  
avvocato dello Stato

\*\*\*\*\*

Il Presidente, visto l'articolo 413 cpc, nomina Giudice Relatore il dott.  
..... e  
fissa l'udienza dinanzi al Collegio per la discussione dell'appello per il giorno  
.....

Si notifichi nei termini di legge.

Trento, li

Il Cancelliere

Il Presidente

